



## CITTA' DI **SERSALE**

Provincia di Catanzaro

Area Urbanistica ed Edilizia Privata - Sportello Unico Attività Produttive -  
Gestione e Assetto del Territorio della Riserva Naturale "Valli Cupe"- Area Tributi

Via Roma, 40 – 88054 SERSALE – Pec: [protocollo.sersale@asmepec.it](mailto:protocollo.sersale@asmepec.it)

Prot. n° 999

Sersale, 15/02/2019

**OGGETTO:** Fida Pascolo 2019  
Bando per l'affidamento dei terreni pascolivi di proprietà del Comune di Sersale.

### IL RESPONSABILE

VISTO il regolamento d'uso dei terreni pascolivi di proprietà Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 14/06/2013 ed approvato dalla Regione Calabria con D.D. n° 5468 del 03/06/2015

VISTE le prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Calabria;

DATO atto che il rilascio delle autorizzazioni al pascolo di cui al presente bando sarà subordinato alla istruttoria di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento;

tutto ciò premesso, in esecuzione del regolamento d'uso citato in premessa, con il presente bando, il Comune di Sersale rende noto che intende concedere la fida pascolo dei terreni indicati nell'allegato n. 1 tab. 1 secondo le disposizioni e alle condizioni di seguito indicate:

#### **A. Beneficiari:**

Ai sensi dell'art. 8 del sopracitato Regolamento Comunale, possono presentare domanda per la concessione in fida pascolo dei terreni di proprietà dell'Ente, meglio specificati in premessa:

1. I cittadini residenti nel Comune di Sersale da almeno 3 anni e che svolgano come attività esclusiva o prevalente l'allevamento di bestiame.
2. Allevatori non residenti, nel caso in cui le disponibilità di aree pascolive dovessero risultare eccedenti rispetto al fabbisogno dei capi allevati dagli allevatori residenti.

Ai fini dell'assegnazione, costituisce titolo prioritario la residenza da almeno 3 anni o avere la sede aziendale in questo Comune da almeno tre anni o essere in possesso di concessioni al pascolo nell'anno precedente alla data della presentazione domanda .

#### **B. Modalità di presentazione della Domanda di Concessione**

Le domande di presentazione della fida pascolo, da redigersi su apposito modello allegato, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo entro e non oltre il 15/03/2019.

Nelle istanze di concessione della fida pascolo si dovranno obbligatoriamente indicare:

- a. le generalità, il recapito e la residenza dell'allevatore richiedente, precisando altresì da quanti anni risiede nel Comune di Sersale;
- b. l'area o le aree pascolive che si intende utilizzare, specificandone la località e gli estremi catastali;
- c. il numero di capi espressi in UBA che si intende immettere al pascolo, distinti per specie e per età;
- d. i sistemi di identificazione degli animali che si intende immettere al pascolo;
- e. il numero dei cani che si intende introdurre al seguito del bestiame con indicazione, per ciascuno di essi, del numero di iscrizione all'anagrafe canina;
- f. il codice di allevamento dell'azienda;
- g. l'insussistenza di prescrizioni di Polizia veterinaria a proprio carico;
- h. dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente esercita in modo abituale, prevalente o esclusiva l'attività di allevamento;
- i. dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga a rispettare le norme di cui al presente regolamento.

Alla istanza di concessione deve essere allegata fotocopia del registro di stalla, con evidenziati i capi da immettere al pascolo.

### **C. Provvedimenti concessori e adempimenti del concessionario**

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda, ove sussistano le condizioni per il rilascio e tenuto conto dei carichi di bestiame massimi ammissibili nelle aree pascolive utilizzabili, il Comune emette il relativo provvedimento concessorio di fida pascolo.
2. Esaminate tutte le istanze pervenute, il Comune provvede - con apposita determina, affissa all'albo pretorio e resa disponibile on line - a pubblicare l'elenco degli allevatori ammessi all'utilizzo dei pascoli, con indicazione della specie e del numero di capi introdotti, dell'area pascoliva assegnata e del canone annuo da pagare.
3. In caso di richieste in esubero rispetto alla disponibilità di aree pascolive, il criterio di preferenza per l'assegnazione terrà conto in prima istanza del possesso del requisito di I.A.P. e quindi della data di presentazione della domanda.
4. Il Comune provvede, altresì, a comunicare all'Ente Parco Nazionale della Sila gli estremi delle concessioni di fida pascolo rilasciate per le aree pascolive ricadenti entro i confini del Parco.
5. I concessionari di fida, prima di poter immettere il bestiame ammesso nei pascoli, devono presentare al responsabile comunale addetto al servizio, la seguente documentazione:
  - a. generalità e residenza o domicilio dell'addetto alla custodia dei capi;
  - b. copia del registro di stalla con indicazione dei contrassegni auricolari o microchip dei capi adulti fidati;
  - c. certificato del medico veterinario che attesti che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive;
  - d. altra documentazione rilasciata dall'autorità sanitaria ai sensi della normativa vigente: certificato di indennità da brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina enzootica per i bovini e di brucellosi per gli ovicapri; certificazione di effettuato trattamento endo ed ectoparassitario sia del bestiame che dei cani al seguito, dalla quale si evince che è trascorso un periodo di tempo non inferiore alle 48 ore; autorizzazione alla monticazione; per la specie equina, certificazione di iscrizione all'anagrafe equina regionale ove istituita; certificato di iscrizione dei cani all'anagrafe canina nonché idonea certificazione di avvenuta vaccinazione e adeguato trattamento antiparassitario contro i Cestodi (*Echinococcus* spp.).

#### D. Canone e periodo fida pascolo

Per l'anno 2019, nel rispetto degli usi, il canone di fida pascolo è stabilito in € 30,00 (euro trenta/00) per UBA (acronimo di Unità di Bestiame Adulto) per come determinato ai sensi degli artt. 4 e 5 del Regolamento Comunale;

Coerentemente con quanto disposto dalle vigenti PMPF e dal regolamento del Parco Nazionale della Sila, il periodo di pascolamento è stabilito come segue:

- a. dal 15 giugno al 15 ottobre, nei terreni posti a quote superiori a 1.500 m s.l.m.;
- b. dal 15 maggio al 30 novembre, nei terreni posti a quote comprese tra 1.000 e 1.500 m s.l.m.;
- c. per l'intero anno, nei terreni posti a quote inferiori a 1.000 m s.l.m.

#### E. Modalità di pascolamento ed obblighi

1. L'esercizio del pascolo nei terreni di proprietà comunale è subordinato al rilascio di apposita concessione di fida pascolo e deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

- deve essere esercitata una vigilanza continua degli animali a cura del concessionario;
- la custodia del bestiame deve essere affidata a pastori di età non inferiore ai 18 anni;
- a ogni custode non possono essere affidati più di 50 capi di bestiame grosso o più di 100 capi di bestiame minuto;
- il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni sono provvisti di adeguata recinzione, la cui realizzazione e/o revisione dovrà essere preventivamente autorizzata e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente, comprese le norme previste dal regolamento del Parco Nazionale della Sila per i terreni in esso compresi;
- il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'Ente concedente;
- il concessionario si assume l'obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree concesse e di esercitare, per il periodo della concessione, un'attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi o danneggiamenti;
- il concessionario si assume l'obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante i periodi di concessione dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
- nel caso si dovessero riscontrare forme di deterioramento dei pascoli, quali erosioni del suolo o danneggiamenti gravi del cotico erboso pascolativo, possono essere adottate misure di salvaguardia come limitazioni d'uso o sospensione dell'esercizio di pascolo;
- il Comune non è in nessun caso responsabile dei danni che possano derivare a terzi dall'esercizio del pascolo sui terreni concessi in fida, né delle eventuali insorgenze di malattie infettive a carico del bestiame.

#### F. Divieti

1. I divieti esposti nei commi seguenti, funzionali ad un corretto e razionale utilizzo del pascolo, sia nei terreni pascolivi che nei boschi, hanno la finalità di salvaguardare le molteplici funzioni di carattere produttivo, ambientale, paesaggistico, ecologico e protettivo ad essi riconosciute, e devono essere scrupolosamente osservati dai fidatari.

2. Ai sensi della normativa vigente devono essere osservati i seguenti divieti:

- cedere a terzi il diritto di concessione di fida pascolo;
- esercitare il pascolo difformemente da quanto previsto nella concessione;
- provocare danneggiamenti agli alberi, tagliare arbusti e cespugli, asportare dai terreni adibiti al pascolo fieno, strame, legna, ghiande e altri prodotti del bosco;
- asportare dai terreni pascolivi le deiezioni degli animali;
- immettere nelle aree concesse un numero di capi superiore a quello autorizzato;

## Allegato A

- sbarrare con sistemi fissi strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
  - immettere nei propri greggi animali diversi da quelli dichiarati.
3. Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue:
    - nei boschi cedui, dopo il taglio, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di 4 anni e quello del bestiame bovino ed equino per un periodo di 6 anni;
    - nelle fustaie il pascolo di ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto un'altezza media di 1,50 m e quello degli animali bovini ed equini prima che il novellame abbia raggiunto un'altezza media di 3 m;
    - nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo il pascolo è vietato;
    - nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è vietato per 10 anni;
    - nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali;
    - il pascolo delle capre è vietato nei boschi, nei terreni ricoperti da cespugli aventi funzione protettiva e in quelli situati in terreni a rischio di dissesto idrogeologico.
  4. Nei terreni pascolativi, non boscati, percorsi dal fuoco è vietato l'esercizio del pascolo per un periodo non inferiore a cinque anni dall'evento.
  5. Non è permessa la ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco se non previa autorizzazione dal competente Servizio Area Territoriale con la tecnica del fuoco prescritto;
  6. E' assolutamente vietato il pascolo nelle aree limitrofe agli insediamenti turistici e di culto. In dette aree i concessionari dovranno garantire una fascia di rispetto di almeno 100 m. intorno alle strutture ricettive.
  7. Il pascolo è altresì vietato:
    - sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino da molto tempo incolte;
    - sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione;
    - su tutte le superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimenti del Comune;
    - nei pascoli in miglioramento o a riposo per il periodo necessario previsto dall'Amministrazione Comunale;
    - nelle zone affittate o vincolate.
  8. In caso di inosservanza dei previsti divieti si applicheranno, a seconda dei casi, le sanzioni previste dal presente regolamento, dalle PMPF o dal regolamento del Parco Nazionale della Sila.

### G. vigilanza

I controlli circa il rispetto delle presenti norme sono demandati al Corpo Forestale dello Stato e agli altri Organi di Polizia, competenti per territorio.

Il Responsabile dell'Area  
(Arch. Pian. Filippo CONDINO)

